

Questa notte è stato diffuso il testo definitivo del Maxiemendamento alla legge di Stabilità 2012 che ancora una volta introduce aggravii di costi e profonde novità in materia di Giustizia.

In questo grave momento di crisi economica il maxiemendamento (che in estratto viene allegato alla presente con un file PDF) sarà di certo approvato dai due rami del Parlamento nel corso di questa settimana.

Queste in sintesi le novità:

- 1) Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi con decreto del Presidente della Repubblica per recepire i principi introdotti con l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400.
- 2) Sarà consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Possono assumere la qualifica di soci anche soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- 3) I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
- 4) Sono introdotte modifiche al cpc per l'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile e si introduce la possibilità di notifica diretta ex legge 21 gennaio 1994, n. 53 anche a mezzo posta elettronica certificata se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi; conseguentemente si sopprime per la notifica diretta il limite che l'avvocato che riceve la notifica sia iscritto nello stesso albo del notificante
- 5) Si introduce la previsione che l'omessa pubblicazione dell'elenco riservato degli indirizzi di posta certificata previsto dal comma 7 dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente
- 6) Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione ed in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni si introduce l'onere di presentare istanza di trattazione con istanza sottoscritta personalmente dalla parte altrimenti si intendono rinunciate
- 7) Le richieste di sospensione ex art. 283 cpc ( o ex 431 cpc) se inammissibili o manifestamente infondate saranno sanzionabili con una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non

superiore ad euro 10.000; si estende la possibilità di applicare l'articolo 281-sexies nei giudizi di appello; si introduce nei giudizi di appello la possibilità di delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti del collegio

8) Diventano inappellabili la sentenza nei giudizi ex 445-bis del codice di procedura civile.

9) Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Auspicio una forte presa di posizione e, soprattutto di immediato, contrasto da parte dei nostri massimi organi rappresentativi nazionali (istituzionali e politici) al momento, con amarezza, non mi resta che commentare: "Mala tempora currunt".

Avv. Maurizio Argento